

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“CROCE D'ORO SUD PONTINO”

Titolo I - Principi Generali

Articolo 1 - Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata **“CROCE D'ORO SUD PONTINO”**, di seguito semplicemente “Associazione”,
2. L'Associazione si configura quale ente senza fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, ai sensi della Legge 11 Agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. L'Associazione è disciplinata al suo interno dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
4. L'Associazione ha sede attualmente in Sperlonga (LT) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni, nel territorio della Regione Lazio, mediante delibera del Consiglio Direttivo.
5. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
6. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Principi Fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi espressi dalle leggi sulle associazioni di volontariato;
2. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale;
3. L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Articolo 3 - Scopi

1. L'Associazione pone il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela.
2. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della

Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

3. Lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

4. In questo l'associazione assume il compito di:

- a. organizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale, sostenendo attività di educazione e crescita civile alla cittadinanza;
- b. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso la cultura dei valori della solidarietà e dei diritti;
- c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci, per rafforzare la socialità e creare comunità solidali e resilienti;
- e. operare, anche attraverso l'esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della collettività;
- f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello dell'handicap e della protezione civile;
- g. prendere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- h. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Articolo 4 - Attività

1. Per il raggiungimento degli scopi, essa svolge, quale attività principale, il servizio di Protezione Civile ed esemplificativamente, le seguenti attività:

- a. organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- b. promuovere e gestire iniziative di formazione, sensibilizzazione e informazione al pubblico, avvalendosi di ogni strumento utile ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- c. promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche;
- d. organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- e. promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
- f. svolgere attività commerciali e produttive di carattere marginale, per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, previste dalla legislazione vigente.

Titolo II - Soci

Articolo 5 - Requisiti

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini, anche non comunitari residenti nel territorio Italiano, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di

opinioni politiche , di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

2. Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

3. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Articolo 6 - Diritti

1. Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. I soci hanno diritto di:

- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b. eleggere le cariche sociali ad esservi eletti;
- c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e. essere informati sull'attività associativa.

Articolo 7 - Doveri

1. I doveri dei soci sono:

- a. rispettare lo Statuto i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
- b. essere in regola con la quota associativa;
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

Articolo 8 - Gratuità

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Articolo 9 - Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde per:

- a. per decesso;
- b. per morosità;
- c. per esclusione.
- d. dimissioni

2. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato

dall'Assemblea, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.

3. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che non operi in conformità ai fini statutari, compia atti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto e lesivi dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

4. Perde la qualità di socio per dimissioni il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

5. Il socio sottoposto al provvedimento di cui al comma 1, lettera c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato.

6. Contro il provvedimento di cui al comma 1, lettera c), il socio può ricorrere all'Assemblea entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

7. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera c), è esecutivo dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera b) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

8. Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Titolo III - Entrate e Patrimonio

Articolo 10 – Risorse Economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a. contributi degli aderenti;
- b. contributi di privati;
- c. contributi dello Stato, di enti pubblici o privati e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da attività commerciali o e produttive marginali.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

2. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili;
- b. titoli pubblici e privati;
- c. lasciti, legati, donazioni accettati dal consiglio direttivo;
- d. contributi, rimborsi.

3. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la

divisione delle risorse comuni. L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'associazione salvo che non sia prevista per legge. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 11 - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Con la chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, in cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, che dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Il bilancio, unitamente alla relazione del Presidente sulla gestione, accompagnata da quella dei Revisori, se nominati, sarà messo a disposizione dei Soci cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.
4. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Articolo 12 - Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria secondo le modalità indicate dall'art. 12 comma 3 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.
3. In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Articolo 13 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e dai deliberati assembleari.

Articolo 14 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

2. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

3. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a. delineare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali delle attività dell'Associazione;
- b. approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo dell'Associazione;
- c. approvare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- d. eleggere il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, determinando preventivamente il numero dei componenti ed eventualmente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. stabilire l'entità della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- f. deliberare in seconda istanza circa la esclusione dei Soci, qualora il socio interessato ne faccia richiesta.
- g. deliberare sull'istituzione di sezioni;
- h. deliberare i limiti massimi riconoscibili per i rimborsi spese sostenuti e documentati a favore dei propri Soci;
- i. deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o regolamento.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a. deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa;
- c. deliberare sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 12.

Articolo 15 - Convocazioni dell'Assemblea

1. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio regionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione sulla gestione, e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

3. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

4. Si riunisce altresì ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro un mese dalla convocazione.

Articolo 16 - Adempimenti

1. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito registro.

Articolo 17 - Deleghe

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali. E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Articolo 18 - Validità dell'Assemblea

1. Ogni Socio ha diritto ad un voto, più quello dell'eventuale delega ricevuta.
2. L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
4. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
5. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età
6. Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione. Lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
7. L'Assemblea è presieduta da un presidente eletto dall'Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea

saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

8. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

9. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari redatti dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, e di chiederne, a proprie spese, una copia.

Articolo 19 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri scelti tra i Soci non inferiore a cinque e non superiore a tredici incluso il Presidente, che è eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

2. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, nomina il Tesoriere e il Segretario. Può nominare, inoltre, direttori con riferimenti a specifici settori di attività dell'Associazione, previa verifica dei requisiti ed eventuale iscrizione a specifici Albi Nazionali o Territoriali, scegliendoli tra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non Soci. Le funzioni del segretario, del tesoriere e dei direttori, sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della sede sociale.

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

7. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

8. I direttori come al comma 3 del presente articolo, quando non siano consiglieri eletti dall'assemblea, partecipano alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed hanno facoltà di proposta e di intervento. Nelle materie di competenza dei direttori, per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del loro parere obbligatorio e vincolante.

9. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

10. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. La decadenza comporta anche quella del di

Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti,

11. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito registro dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- b. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 14 comma 3;
- c. assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- d. predisporre il bilancio consultivo ed eventualmente il preventivo dell'Associazione, sottoponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea;
- e. proporre all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale dovuta dai Soci;
- f. deliberare circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci. Solo per l'esclusione è previsto il ricorso in Assemblea. L'esame delle domande di ammissione è sospeso nei tre mesi antecedenti il giorno stabilito per l'Assemblea elettiva;
- g. deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte (ai sensi dell'art. 3, c. 4, della L. 266/91);
- h. stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- i. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche a soci o terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui agli articoli 6 e 7;
- j. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altri enti aventi finalità analoghe o connesse alle proprie, nonché l'adesione ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- k. demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici;
- l. preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 21 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e

presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

3. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

4. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione.

5. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

6. In particolare compete al Presidente:

- a. predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- b. redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- c. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- d. determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- e. compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, per le quali il Consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata di altro membro del Consiglio;
- f. emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

7. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

8. Il presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 22 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra le persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

2. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro.

3. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

4. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

5. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.

6. L'eventuale compenso ai membri del Collegio dei Revisori non soci è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Titolo V - Norme Finali

Articolo 23 - Sezioni

1. Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Articolo 24 - Rinvio

1. Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni no profit.